



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA
ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020

ASSE 4 – Efficienza energetica e mobilità sostenibile

Obiettivo specifico 4.1 “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e integrazione di fonti rinnovabili”

Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici

e

Azione 4.1.2 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza, ha lo scopo di supportare gli enti pubblici ad efficientare il loro patrimonio

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DEI COMUNI INSERITI NELLA STRATEGIA REGIONALE PER LE AREE INTERNE (SRAI) DI CUI ALLA D.G.R. N. 215 DEL 05.06.2018.

Articolo 1	Finalità.....	3
Articolo 2	Soggetti beneficiari	3
Articolo 3	Dotazione finanziaria	3
Articolo 4	Interventi ammissibili.....	3
Articolo 5	Spese ammissibili	4
Articolo 6	Prezzi unitari	5
Articolo 7	Misura del contributo	5
Articolo 8	Numero massimo di istanze presentabili	5
Articolo 9	Modalità di presentazione delle istanze.....	5
Articolo 10	Termini di presentazione delle istanze	6
Articolo 11	Modalità di selezione e commissione di valutazione delle istanze	6
Articolo 12	Requisiti e verifica di ricevibilità da parte del responsabile del procedimento	6
Articolo 13	Verifica di ammissibilità	7
Articolo 14	Valutazione delle istanze	8
Articolo 15	Criteri di priorità.....	9
Articolo 16	Formazione della graduatoria.....	10
Articolo 17	Modalità di ammissione al contributo.....	10
Articolo 18	Modalità di erogazione del contributo	11
Articolo 19	Cumulabilità	11
Articolo 20	Obblighi dei beneficiari	11
Articolo 21	Rapporti tra Amministrazione regionale e soggetto beneficiario	12
Articolo 22	Utilizzo di materiali, informazione e pubblicità	12
Articolo 23	Verifiche e controlli.....	13
Articolo 24	Monitoraggio	13
Articolo 25	Rinuncia e Revoca del Contributo.....	13
Articolo 26	Trattamento dei dati personali	14
Articolo 27	Responsabile del procedimento e contatti.....	14

Premessa

L'Asse IV *"Efficienza energetica e mobilità sostenibile"* del POR FESR 2014-2020, per la parte *"efficienza energetica"*, promuove la riduzione dei consumi di energia sostenendo il miglioramento degli standard di efficienza e risparmio energetico degli edifici pubblici, la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all'autoconsumo e l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica.

La Priorità d'investimento 4c mira, tra l'altro, a sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile negli edifici pubblici incentivando gli enti pubblici ad efficientare il loro patrimonio edilizio.

L'adesione al presente Avviso rappresenta l'occasione per le Amministrazioni comunali per efficientare il patrimonio edilizio e ridurre i costi di gestione, con importanti e significative diminuzioni dell'onere a carico dei bilanci comunali.

L'insieme degli interventi di efficientamento energetico realizzati per ogni edificio dovrà garantire una riduzione del fabbisogno energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante intervento con conseguente diminuzione dell'emissione inquinante prodotta dagli edifici e dagli impianti. Tale obiettivo potrà essere conseguito anche con l'integrazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili.

La realizzazione delle attività previste nel presente Avviso è funzionale al raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali in materia di efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici finali al 2030.

Il presente avviso pubblico è rivolto ai Comuni ed alle Unioni di comuni localizzati nel territorio della Regione Calabria inseriti nella Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI)¹ di cui alla D.G.R. 215 del 05.06.2018.

¹ L'elenco completo dei comuni è riportato in Appendice 1 – Sezione A alla DGR n. 215 del 05.06.2018

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi su un singolo edificio o un insieme di edifici (da intendersi quale complesso di edifici contigui, adiacenti o aderenti) di proprietà pubblica finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria (**Azione 4.1.1**), con eventuale installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo (**Azione 4.1.2**).

Articolo 2 Soggetti beneficiari

Sono beneficiari del presente Avviso i Comuni e le Unioni di comuni localizzati nel territorio della Regione Calabria ed inseriti nella Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI)² di cui alla D.G.R. 215 del 05.06.2018 "Strategia per le Aree Interne".

Articolo 3 Dotazione finanziaria

1. Le risorse oggetto del presente Avviso ammontano a complessivi €21.420.878,00 di cui €17.136.702,00 (80%) per l'Azione 4.1.1 ed €4.284.176,00 (20%) per l'Azione 4.1.2 e trovano copertura finanziaria sull'Asse 4 del POR FESR FSE 2014–2020 della Regione Calabria, capitoli di spesa del bilancio regionale U9170200101 (Azione 4.1.1) e U9170200201 (Azione 4.1.2).

2. Le somme destinate per ciascuna domanda agli interventi sull'azione 4.1.2 non potranno eccedere il 20% del valore totale dell'istanza presentata.

3. La ripartizione complessiva delle risorse finanziarie tra l'azione 4.1.1 e l'azione 4.1.2 di cui al punto 1 (80% per l'azione 4.1.1 e 20% per l'azione 4.1.2) potrà essere modificata dal Settore Politiche energetiche ed efficienza energetica dopo la presentazione delle istanze per tener conto delle risorse effettivamente richieste per ciascuna azione, fermo restando il vincolo massimo del 20% del totale delle risorse disponibili da destinarsi all'azione 4.1.2.

4. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

La Regione si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse, al finanziamento dei progetti valutati positivamente ma non finanziati per esaurimento dei fondi precedentemente disponibili.

Articolo 4 Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi che consentono di migliorare le prestazioni energetiche di un singolo edificio o di un insieme di edifici (da intendersi quale complesso di edifici contigui, adiacenti o aderenti) a destinazione non residenziale, di proprietà pubblica e avente sede in uno dei comuni individuati al precedente articolo 2.

2. Sono ammissibili a finanziamento sull'Azione 4.1.1 gli interventi inquadrabili nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1 lettere b) e c)³ del DPR n. 380/2001 finalizzati ad efficientare singoli edifici o un insieme di edifici (da intendersi quale complesso di edifici contigui, adiacenti o aderenti) attraverso la realizzazione di opere:

- sull'involucro (realizzazione di cappotti termici, sostituzione infissi, eliminazione dei ponti termici, schermi solari, tetti verdi, ecc.);

² L'elenco completo dei comuni è riportato in Appendice 1 – Sezione A alla DGR n. 215 del 05.06.2018

³ "interventi di manutenzione straordinaria" ed "interventi di restauro e di risanamento conservativo"

- sugli impianti di riscaldamento e/o climatizzazione (sostituzione di caldaie, impianti solari termici, impianti di solar cooling, pompe di calore, impianti di cogenerazione ad alta efficienza, ecc.);
- sugli impianti di illuminazione attraverso l'impiego preponderante di dispositivi ad alta efficienza;
- sugli impianti esistenti attraverso l'installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (*smart buildings*).

3. Sono ammissibili a finanziamento sull'Azione 4.1.2 gli interventi che consistono nella realizzazione di:

- sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile ad alta efficienza energetica da destinare all'autoconsumo (solare termico, solar cooling, geotermia, mini/micro eolico, fotovoltaico, ecc.);
- impianti di cogenerazione ad alta efficienza e di trigenerazione;
- dispositivi di accumulo dell'energia prodotta direttamente presso le utenze.

Gli interventi da finanziarsi sull'azione 4.1.2 devono essere associati ad almeno un intervento di efficientamento energetico previsto per l'azione 4.1.1 a pena di inammissibilità della domanda.

4. Gli interventi, a pena di inammissibilità, devono conseguire un risparmio di energia primaria non rinnovabile rispetto alla situazione ante intervento non inferiore al 20% per ciascun edificio oggetto di intervento.

Articolo 5 Spese ammissibili

1. Sono considerati costi ammissibili a finanziamento le spese, comprensive di IVA, strettamente connesse alla realizzazione degli interventi sulle azioni 4.1.1 e 4.1.2. Tali spese comprendono, a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo, la fornitura e la messa in opera del materiale, degli impianti e dei dispositivi per il monitoraggio, ivi comprese le relative opere edili, le spese tecniche e generali nonché le spese per l'avviamento e il collaudo per come meglio descritto nei punti che seguono. Tali spese comprendono altresì la demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi, nonché lo smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti.

2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Il pagamento di tali spese non deve essere antecedente alla data di presentazione dell'istanza di contributo.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è spesa ammissibile solo se non recuperabile. È altresì ammissibile ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo sostenuto per spese connesse all'attuazione delle operazioni di cui al presente Avviso, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

4. Le ulteriori spese diverse da quelle inerenti alla realizzazione dei lavori e dalla relativa IVA (c.d. "Somme a disposizione" ovvero: spese generali, spese tecniche per diagnosi, progettazione, direzione lavori, oneri per progettazione della sicurezza, collaudo degli impianti, costi sostenuti per la pubblicazione di bandi/avvisi, oneri dovuti all'Autorità di Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tributi od oneri fiscali, previdenziali e assicurativi per spese connesse all'attuazione dell'intervento, IVA relativa alle voci precedenti, ecc.) sono ammissibili nel limite massimo del 15% del totale del contributo.

5. In accordo con quanto previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013 e con particolare riferimento all'art. 69, paragrafo 3, non sono comunque ammissibili a contributo i seguenti costi:

- a) spese non direttamente funzionali agli interventi previsti dal presente Avviso e non autonomamente identificabili;
- b) interessi passivi.

Articolo 6 Prezzi unitari

1. I prezzi unitari da utilizzare per la redazione dei progetti sono quelli presenti nel vigente prezzario regionale. Per le voci non presenti nel prezzario regionale potrà farsi riferimento ai "Prezzi Informativi dell'Edilizia" edito dalla Tipografia del genio civile (DEI).
2. Nei casi eccezionali in cui si renda necessario ricorrere espressamente a particolari componenti non previsti dai prezzari di riferimento di cui sopra, anche per voci analoghe o comparabili, potrà farsi ricorso a "nuovi prezzi" determinati sulla base di una specifica analisi prezzi.
3. Non sono da considerarsi "nuovi prezzi" ai sensi del precedente punto le voci già descritte nei succitati prezzari che, da un'analisi condotta dal progettista sui reali valori di mercato, possano essere impiegate per la redazione dei progetti con prezzi inferiori a quelli riportati nel relativo prezzario di riferimento.

Articolo 7 Misura del contributo

1. La Regione riconosce la percentuale di contributo richiesta dal soggetto proponente fino ad un massimo del 100% delle spese ammissibili.
2. Il valore del contributo richiesto, a pena di irricevibilità dell'istanza, dovrà essere compreso tra €100.000,00 ed €500.000,00.
3. Il contributo sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse finanziarie destinate al presente Avviso, indicate al precedente articolo 3.

Articolo 8 Numero massimo di istanze presentabili

1. Ogni soggetto beneficiario (in forma singola o associata), per come individuato all'articolo 2, potrà presentare, a pena di irricevibilità, al massimo n. 1 (una) istanza.

Articolo 9 Modalità di presentazione delle istanze

1. L'Avviso con la relativa modulistica sarà visionabile sul sito della Regione Calabria, <http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa>.
2. Il proponente, a pena d'esclusione per irricevibilità, dovrà utilizzare la modulistica messa a disposizione sulla predetta pagina web relativa all'Avviso. L'Istanza di finanziamento (Allegato A), l'Atto formale di impegno (allegato B) ed il Formulario di progetto (allegato C) di cui al successivo articolo 12, compilati tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compongono, devono essere firmati digitalmente, a pena d'esclusione per irricevibilità, dal Legale Rappresentante dell'Ente (sindaco ovvero suo delegato) richiedente il contributo. Tutta la documentazione tecnica di cui al successivo articolo 12, di dimensione complessiva non superiore a 100 Mbyte, dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo avvisoefficienza@pec.regione.calabria.it. Sarà ritenuta ricevibile esclusivamente la documentazione, in formato non modificabile, inviata da una casella di posta elettronica certificata. Nell'oggetto dell'inoltro telematico dovrà essere riportata la dicitura "Azione 4.1.x – Avviso efficienza energetica aree interne. Istanza di partecipazione Comune di"
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata mediante la richiesta di documentazione probatoria.

Articolo 10 Termini di presentazione delle istanze

1. Il termine iniziale per la presentazione delle istanze di contributo verrà stabilito con successivo decreto.
2. La chiusura dei termini di partecipazione all'Avviso è stabilita alle ore 20:00 del sessantesimo giorno decorrente dal predetto termine iniziale, salvo proroghe.

Articolo 11 Modalità di selezione e commissione di valutazione delle istanze

1. La modalità di selezione delle istanze presentate sull'avviso è "a graduatoria" e tiene conto del punteggio complessivo, assegnato da una Commissione di valutazione, che si compone:
 - a) del punteggio attribuito a seguito di valutazione tecnica effettuata sulla base dei criteri di valutazione riportati al successivo articolo 14;
 - b) del punteggio aggiuntivo attribuito in ragione dello svantaggio territoriale del soggetto proponente, per come definito dalla strategia regionale per le aree interne di cui alla D.G.R. n. 215/2018, determinato applicando i criteri di priorità riportati al successivo articolo 15.
2. Le istanze pervenute con le modalità indicate al precedente articolo 9 saranno oggetto di una verifica di ricevibilità effettuata dal responsabile del procedimento ai sensi del successivo articolo 12; le sole istanze dichiarate ricevibili saranno poi sottoposte a cura della Commissione alla verifica di ammissibilità ed alla valutazione tecnica di merito di cui agli articoli 13 e 14 del presente Avviso.
3. La Commissione di valutazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 è nominata - nel rispetto di quanto stabilito con D.G.R. n. 84/2017, per come modificata con D.G.R. n. 76/2018 - con decreto assunto dal dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo economico – Attività produttive" in data successiva a quella di scadenza dell'Avviso Pubblico.

Articolo 12 Requisiti e verifica di ricevibilità da parte del responsabile del procedimento

1. Sono considerate ricevibili le istanze di partecipazione presentate con le modalità indicate al precedente articolo 9 nei termini di scadenza dell'Avviso che, a seguito di verifica da parte del responsabile del procedimento, risultino complete della seguente documentazione richiesta a pena di esclusione:
 - A) Istanza di finanziamento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A.
 - B) Copia dell'atto o degli atti deliberativi di approvazione della proposta progettuale, adottati nelle forme di legge da parte dell'organismo competente del potenziale soggetto beneficiario;
 - C) Atto di formale impegno, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato B.
 - D) Formulario di progetto, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato C.
 - E) Progetto di grado minimo di "fattibilità tecnica ed economica", per come definito dall'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
 - F) Attestato/i di Prestazione Energetica (APE) ante intervento.
 - G) Simulazione di Attestato/i di Prestazione Energetica (APE) post intervento.
 - H) Diagnosi energetica dell'edificio/i oggetto di intervento eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI EN 16247-2014.
2. A pena di esclusione la documentazione di cui al punto precedente lettere A), C) e D) dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, sindaco ovvero suo delegato. In tale ultima eventualità, a pena di esclusione, dovrà essere allegato l'atto di delega.
3. Il responsabile del procedimento provvederà ad effettuare la verifica di ricevibilità verificando la presenza di tutta la documentazione necessaria, compilando, per ciascuna istanza presentata, la scheda di seguito riportata:

Criteri di ricevibilità				Obbligatorio	Presente	
1)	Rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dell'istanza di finanziamento			SI	SI	NO
2)	Istanza presentata da uno dei soggetti previsti dall'art. 2			SI	SI	NO
3)	Importo del contributo richiesto compreso tra € 100.000,00 ed € 500.000,00			SI	SI	NO
4)	Presenza di una sola istanza per ciascun soggetto proponente			SI	SI	NO
5)	Completezza della documentazione presentata	<input type="checkbox"/>	Istanza di finanziamento, secondo lo schema di cui all'Allegato A, sottoscritta digitalmente	SI	SI	NO
		<input type="checkbox"/>	Copia dell'atto o degli atti deliberativi con cui si approva la proposta progettuale			
		<input type="checkbox"/>	Atto di impegno, secondo lo schema di cui all'Allegato B, sottoscritto digitalmente			
		<input type="checkbox"/>	Formulario di progetto, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato C, sottoscritto digitalmente	SI	SI	NO
		<input type="checkbox"/>	Progetto minimo di "fattibilità tecnica ed economica"			
		<input type="checkbox"/>	Attestato/i di Prestazione Energetica (APE) ANTE INTERVENTO			
		<input type="checkbox"/>	Simulazione di Attestato/i di Prestazione Energetica (APE) POST INTERVENTO	SI	SI	NO
		<input type="checkbox"/>	Diagnosi energetica dell'edificio o della struttura oggetto di intervento			

4. Per le istanze dichiarate non ricevibili il responsabile del procedimento provvederà a fornire comunicazione al soggetto proponente entro 15 gg. dalla conclusione della predetta attività di verifica.

5. Nel medesimo termine di 15 giorni lo stesso procederà altresì a trasmettere alla Commissione di valutazione le istanze dichiarate ricevibili e la relativa documentazione.

Articolo 13 Verifica di ammissibilità

1. Per ciascuna istanza dichiarata ricevibile la Commissione di cui al precedente articolo 11 provvederà, preliminarmente rispetto alla fase di valutazione tecnica, ad effettuare il controllo di ammissibilità verificando che gli interventi proposti:

- A) siano realizzati su un edificio o su un insieme di edifici (da intendersi quale complesso di edifici contigui, adiacenti o aderenti):
 - a) di proprietà pubblica;
 - b) ubicati all'interno del territorio di uno dei comuni inseriti nella Strategia Regionale per le Aree Interne di cui all'Appendice 1 – Sezione A della D.G.R. n. 215/2018;
 - c) non adibiti a residenza e assimilabili (categoria E.1 secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR n. 412/1993) e non destinati all'esercizio di attività economiche intese come attività volte alla produzione di beni e servizi;
 - d) di superficie utile superiore a 200 mq;
 - e) utilizzati, in ragione della destinazione d'uso posseduta, per un periodo non inferiore a mesi 10 l'anno;

- f) dotati di impianti di climatizzazione (invernale e/o estiva) per i quali rientra l'obbligo di redigere, nel rispetto della normativa vigente, l'attestato di prestazione energetica (APE);
- B) conseguano un risparmio di energia primaria non rinnovabile rispetto alla situazione ante intervento non inferiore al 20% per ciascun edificio;
- C) rispettino i requisiti minimi di legge in vigore dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici, come previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- D) abbiano un cronoprogramma di durata non superiore a 36 mesi decorrenti dalla stipula della Convenzione di cui all'articolo 21;
- E) non siano avviati alla data di pubblicazione del presente avviso;
- F) siano coerenti con la programmazione e con la pianificazione regionale di settore vigenti, con la normativa comunitaria e nazionale generali e di settore;
- G) siano conformi al d.lgs. 192/2005 (per come modificato dalla l. 90/2013 di recepimento della Direttiva Comunitaria 2010/31/EC) ed al Decreto Interministeriale Sviluppo economico, Ambiente, Infrastrutture e trasporti 26 giugno 2015 "Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" (o eventuali successive modifiche e aggiornamenti);
- H) siano conformi al d.lgs. 28/2011 di recepimento della Direttiva Comunitaria 2009/28/EC e vengano realizzati contestualmente ad interventi di efficientamento energetico (per gli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili da finanziare con l'Azione 4.1.2);
- I) siano realizzati su edifici con un indicatore di prestazione energetica invernale dell'involucro ante intervento di qualità "media" o "bassa", secondo quanto riportato sull'Attestato/i di Prestazione Energetica (APE) ANTE Intervento;
- J) siano indicati ai fini del miglioramento dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o insieme di edifici oggetto di finanziamento nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI EN 16247-2014.
2. La Commissione effettuerà la verifica di ammissibilità di cui al precedente punto preliminarmente alla fase di valutazione ed attribuzione dei punteggi attraverso:
- la lettura del Formulario di progetto (requisiti di cui alle precedenti lettere da A a H);
 - la lettura del/degli attestato/i di prestazione energetica ANTE INTERVENTO (requisito di cui alla precedente lettera I);
 - la lettura dell'elaborato "diagnosi energetica" (requisito di cui alla precedente lettera J).

Articolo 14 Valutazione delle istanze

1. Ultimata la verifica di ammissibilità, la Commissione, per le sole istanze dichiarate ammissibili, procederà alla **valutazione tecnica di merito** esaminando la documentazione tecnico-progettuale presentata.

La valutazione tecnica di merito sarà espletata sulla base della griglia di valutazione riportata al successivo punto 14.3, che è stata predisposta in base ai criteri per la selezione delle operazioni da finanziare con il PO FESR 14-20, approvati con procedura di consultazione scritta.

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Avviso, la valutazione delle proposte progettuali terrà conto dei criteri di valutazione definiti per l'obiettivo specifico 4.1, azioni 4.1.1 e 4.1.2:

- Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione;
- Efficienza attuativa;
- Qualità intrinseca della proposta.

3. I punteggi saranno attribuiti secondo quanto previsto dalla D.G.R.84/2017, per come modificata dalla D.G.R. n. 76/2018, sulla base dei criteri di valutazione riportati nella seguente griglia:

Criteri di valutazione	PESI % DEI CRITERI DI VALUTAZIONE	PESI % DEI CRITERI DI VALUTAZIONE	Criteri di valutazione	Sottocriteri	Indicatori	Punteggio Max	
A) Contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione	66%	54%	4.1.1 - Riduzione del consumo finale di energia	A.1) - Valutazione della Classe energetica dell'edificio ante e post	Vengono attribuiti 8 punti per ogni innalzamento di classe energetica da G ad A1 (es. da G ad F : 8 punti ; da G ad E : 8*2 = 16 punti) e 2 punti per ogni innalzamento di classe energetica da A1 ad A4 (es. da A1 ad A2 : 2 punti ; da A1 ad A4: 2*3 = 6 punti) Classi energetiche di cui al DM 26 giugno 2015: G, F, E, D, C, B, A1, A2, A3, A4	54	66
		12%	4.1.2 - Energia elettrica e/o termica prodotta	A.2) - Valutazione della percentuale di autoconsumo: determinazione della energia annua prodotta da fonte rinnovabile (elettrica + termica) rapportata al corrispondente fabbisogno annuo (elettrico + termico)	Vengono attribuiti sino ad un massimo di 12 punti, per come segue: - Autoconsumo = 0% : 0 punti - Autoconsumo >0% e <= 20% : 2 punti - Autoconsumo > 20 % e <=30% : 7 punti - Autoconsumo > 30 % e <=50 : 10 punti - Autoconsumo > 50 % : 12 punti	12	
B) Efficienza attuativa	12%	6%	Sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento	B.1) - Cofinanziamento da parte del beneficiario	Viene attribuito 1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento da parte del beneficiario.	6	12
		6%	Coerenza del cronoprogramma rispetto alle attività progettuali	B.2) - Coerenza del cronoprogramma di realizzazione (progettazione, realizzazione e messa in esercizio) rispetto alla complessità (tecnica, amministrativa, procedurale) dell'intervento	Vengono attribuiti - nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 4, lettera a) alle linee guida approvate con DGR n. 84/2017 - fino a 6 punti per la coerenza del cronoprogramma, come media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari (Giudizi possibili e relativi coefficienti: Completamente inadeguato o non valutabile: 0/6; Insufficiente: 1/6; Mediocre: 2/6; Sufficiente: 3/6; Discreto: 4/6; Buono: 5/6; Ottimo: 6/6)	6	
C) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi	22%	12%	Qualità e sostenibilità tecnica della proposta di progetto	C.1) - Adeguatezza delle soluzioni proposte rispetto alle possibili alternative disponibili; coerenza con gli obiettivi progettuali; esaustività e completezza dei contenuti della proposta.	Vengono attribuiti, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 4, lettera a) , alle linee guida approvate con DGR n. 84/2017 fino a 12 punti per la qualità progettuale, come media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari (Giudizi possibili e relativi coefficienti: Completamente inadeguato o non valutabile: 0/6; Insufficiente: 1/6; Mediocre: 2/6; Sufficiente: 3/6; Discreto: 4/6; Buono: 5/6; Ottimo: 6/6)	12	22
		8%	Qualità e sostenibilità tecnica della proposta di progetto	C.2) - Livello di progettazione della proposta di progetto	Vengono attribuiti 8 punti in relazione al livello di progettazione proposto per come segue: - Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 0 punti - Progetto definitivo : 6 punti - Progetto esecutivo: 8 punti	8	
		2%	Proposte che utilizzino tecnologie innovative per il superamento dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente	C.4) - Utilizzo di di metodi e modelli di bioarchitettura o di modelli di edilizia sostenibile (bioedilizia), anche a valenza innovativa, aderenti alla strategia S3.	Vengono attribuiti 2 punti in ragione dell'utilizzo dei metodi e/o modelli di bioarchitettura e/o edilizia sostenibile aderenti alla strategia S3	2	
						Totale	100

4. Il punteggio massimo attribuibile secondo i criteri di valutazione su riportati è pari a 100 punti. Qualora l'intervento interessi un insieme di edifici (da intendersi quale complesso di edifici contigui, adiacenti o aderenti) il punteggio attribuito alla domanda sarà determinato come media pesata dei punteggi attribuiti - sulla base della tabella di cui al precedente punto 3 - ai singoli edifici, utilizzando come peso, la "superficie utile riscaldata".

5. Sono ritenute finanziabili le domande che, a seguito della valutazione con i citati criteri, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.

Articolo 15 Criteri di priorità

Per le proposte ritenute finanziabili per come riportato al precedente punto 14.5 (ossia che avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti), al punteggio ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione tecnica si sommerà l'ulteriore punteggio derivante dall'applicazione del criterio di priorità previsto dalla D.G.R. 215/2018, riportato nella tabella seguente.

Criterio di priorità	Indicatore	Tipologie di Comuni	Punteggi	Max
Priorità ai territori in proporzione al livello di svantaggio	Classificazione dei comuni nella Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI) – D.G.R.n. 215/2018 – Allegato “Linee di indirizzo”	Ultraperiferici con elevato spopolamento	16	16
		Periferici con elevato spopolamento	15	
		Altri Ultraperiferici	13	
		Altri Periferici	12	
		Montani	10	
		Intermedi con elevato spopolamento	9	
		Altri Intermedi	7	

Articolo 16 Formazione della graduatoria

1. La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione in applicazione delle valutazioni e dei criteri di priorità riportati ai precedenti articoli 14 e 15.
2. A parità di punteggio le istanze verranno ordinate secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Articolo 17 Modalità di ammissione al contributo

1. A seguito dell'espletamento delle attività di valutazione, la Commissione trasmetterà al Responsabile del Procedimento i seguenti atti:
 - a) verbali della Commissione;
 - b) elenco delle istanze dichiarate non ammissibili ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, indicando la relativa motivazione di esclusione;
 - c) graduatoria delle istanze valutate con indicazione dei relativi punteggi (punteggio totale e punteggi dei singoli criteri di valutazione);
 - d) stralcio sintetico della graduatoria di cui al precedente punto, contenente i riferimenti dei progetti valutati ed il punteggio totale attribuito.
 2. Il Dirigente del Settore “Politiche Energetiche ed efficienza energetica” del Dipartimento “Sviluppo economico- Attività produttive” della Regione Calabria, previa istruttoria del Responsabile del Procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria finale delle istanze con indicazione di quelle finanziate in relazione alla dotazione finanziaria dell'Avviso.
 3. Il decreto di approvazione delle risultanze della selezione e di ammissione al contributo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale www.regione.calabria.it, nella specifica sezione dedicata ai Bandi di Gara ed agli Avvisi Pubblici e sul portale del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria.
- La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito della Regione Calabria degli elenchi e della graduatoria vale come comunicazione finale a ciascun Soggetto Partecipante alla selezione, ai sensi del D.M. 445/2000.

Articolo 18 Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo pubblico è erogato in forma di contributo a fondo perduto. L'Amministrazione Regionale provvede all'erogazione del contributo secondo le modalità indicate nella Convenzione di cui all'articolo 21 per come segue:

- a titolo di prima anticipazione, una somma pari al 10% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla stipula della convenzione;
- a titolo di seconda anticipazione, una somma pari al 20% del contributo concesso, a seguito di aggiudicazione definitiva dell'appalto lavori, previo esperimento dei controlli di primo livello;
- a titolo di erogazione intermedia, sino ad un massimo del 95% del contributo concesso, a seguito di presentazione di stato di avanzamento dei lavori (SAL) e della documentazione comprovante una spesa pari almeno al 90% dell'importo trasferito a titolo di anticipazione. Tale spesa dovrà essere effettivamente sostenuta dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti) e corredata dalla documentazione indicata in Convenzione;
- a titolo di saldo, pari al 100% delle spese ammissibili, a seguito collaudo delle opere e di presentazione della documentazione comprovante una spesa pari almeno al 90% dell'importo precedentemente trasferito. Tale spesa dovrà essere effettivamente sostenuta dal beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti) e corredata dalla documentazione indicata in Convenzione. Resta l'obbligo da parte del beneficiario di rendicontare la somma trasferita a titolo di saldo all'amministrazione regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuto accredito della stessa presso la tesoreria del beneficiario, pena la revoca totale del contributo concesso.

2. Tutte le economie che dovessero realizzarsi in corso di attuazione dell'intervento saranno a totale decurtazione del contributo regionale. Esse, tuttavia, potranno essere destinate, previa autorizzazione della Regione, al finanziamento di varianti in aumento purché conformi alla normativa in materia.

Articolo 19 Cumulabilità

1. I contributi concessi non sono cumulabili con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione comunitaria richiesta per lo stesso intervento e che abbia avuto esito favorevole o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del destinatario.

Articolo 20 Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario si impegna a rispettare tutte le condizioni riportate nella Convenzione di cui all'articolo 21 ed in particolare si impegna a:

- a) informare in modo chiaro che l'intervento è stato selezionato nell'ambito del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, e che lo stesso viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Calabria;
- b) assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n.1303/2013 articolo 71. In particolare il beneficiario non potrà cedere, alienare, distrarre dall'uso, né utilizzare per finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione, i beni per i quali è stato concesso il contributo, entro i cinque anni dal pagamento finale;
- c) conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto, separata dagli altri atti amministrativi e renderla accessibile senza limitazioni a controlli e ispezioni da parte di funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine

è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (Reg. UE n.1303/2013 articolo 140);

d) consentire l'accesso ai luoghi ove si svolgono le attività oggetto dell'operazione, nonché agli uffici dove viene conservata la documentazione relativa alla stessa:

- al personale dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, per le verifiche di loro competenza;
- ai funzionari designati da organismi nazionali di controllo (IGRUE e Corte dei Conti) e dalla Commissione Europea.

2. Il beneficiario, qualora intenda rinunciare al contributo, deve darne immediata comunicazione alla Regione.

3. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Avviso comporterà la non ammissione a contributo o, nel caso di avvenuta ammissione, la sua revoca.

4. La corretta realizzazione degli investimenti potrà essere accertata dalla Regione anche attraverso funzionari all'uopo incaricati.

Articolo 21 Rapporti tra Amministrazione regionale e soggetto beneficiario

1. I rapporti tra l'amministrazione regionale ed il soggetto beneficiario saranno regolati da apposita Convenzione approvata con decreto del Dirigente del Settore "Politiche Energetiche ed efficienza energetica" e stipulata tra le Parti.

Nella Convenzione verranno specificati in dettaglio:

- gli obblighi tra le Parti;
- le responsabilità del Soggetto Beneficiario per la gestione contabile, il monitoraggio e la comunicazione del Progetto;
- il cronoprogramma di attuazione del Progetto;
- la documentazione tecnico-amministrativo-contabile da trasmettere all'Amministrazione regionale ai fini della corretta attuazione dell'intervento finanziato;
- le modalità di valutazione e controllo di tutte le fasi di realizzazione dell'intervento;
- le modalità per la realizzazione del collaudo;
- le modalità di attestazione delle spese effettuate e di rendicontazione finale.

2. I termini e le scadenze stabiliti nella Convenzione dovranno essere inseriti dal Beneficiario nei documenti contrattuali relativi all'affidamento e alla realizzazione delle opere, delle forniture e dei servizi inerenti agli interventi finanziati.

Articolo 22 Utilizzo di materiali, informazione e pubblicità

1. Con l'accettazione del contributo, il Beneficiario autorizza la Regione Calabria all'utilizzo delle informazioni, delle immagini, dei dati e di quant'altro necessario per la loro divulgazione, favorendone l'accessibilità in modalità open data.

2. Il Beneficiario, per quanto di competenza, dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui all'Allegato XII "Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi" punto 2.2 secondo quanto disposto dall'articolo 115, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed in particolare dovrà accettare la propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 e informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, attraverso:

- una breve descrizione dell'operazione in italiano ed in inglese da inserire sul proprio sito web, ove questo esista;
- l'affissione di un poster all'interno della propria struttura con le informazioni sul progetto.

Articolo 23 Verifiche e controlli

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ai sensi dell'articolo 125 del Reg. (CE) n. 1303/13 e dall'U.E. ed effettuati da funzionari regionali, eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a supporto della attività istruttoria, sia successivamente alle fasi di ammissione e/o erogazione dei contributi. I controlli saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione al beneficiario oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
2. I controlli effettuati successivamente alla erogazione dei contributi, che possono essere effettuati su base campionaria dai funzionari della Regione ai sensi degli artt. 125 e 127 del Reg. (CE) n. 1303/13, o disposti dai servizi della Commissione U.E o dalla Corte dei Conti Europea, sono principalmente finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nelle Convenzione di cui all'articolo 21, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
3. Ulteriori controlli possono essere disposti a discrezione anche dalla Guardia di Finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.
4. La mancata corrispondenza delle opere a quanto rappresentato nella documentazione presentata, o il riscontro di altre irregolarità, comporteranno la revoca del contributo e il recupero delle anticipazioni concesse comprensive degli interessi maturati.

Articolo 24 Monitoraggio

Il beneficiario è tenuto ad aggiornare con cadenza periodica lo stato di avanzamento del progetto, allegando la documentazione relativa alle diverse fasi del procedimento, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale, implementando il Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP).

Il beneficiario si impegna a dare disponibilità a partecipare, a titolo gratuito, ad eventuali successive campagne di monitoraggio in situ degli impianti oggetto degli interventi, realizzate dalla Regione Calabria o da altri soggetti da essa incaricati, e finalizzate alla raccolta e all'analisi di dati tecnici a scopo scientifico e conoscitivo.

Articolo 25 Rinuncia e Revoca del Contributo

1. In caso di rinuncia ad avviare, ovvero a realizzare e completare l'intervento, il Beneficiario dovrà comunicare all'Amministrazione Regionale tale intendimento e dovrà provvedere alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.
2. Nel caso in cui, a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l'entità del contributo sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che deve essere assicurata la funzionalità del Progetto realizzato.
3. Il procedimento di revoca, parziale o totale, del contributo verrà avviato quando, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - mancato avvio o interruzione dei lavori anche per cause non imputabili al Beneficiario;
 - utilizzo del contributo da parte del Beneficiario per scopi diversi da quelli che ne hanno motivato l'ammissione a finanziamento;
 - modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate e dei beni acquistati con il contributo ovvero alienazione nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - comunicazione di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;

- irregolarità gravi della documentazione di spesa presentata;
- mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
- mancato rispetto degli obblighi assunti con la partecipazione al presente Avviso;
- impossibilità, per cause ascrivibili al Beneficiario, di effettuare i controlli di cui al precedente articolo 23 o mancata presentazione da parte del Beneficiario stesso della documentazione a tale scopo necessaria;
- mancato invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo quanto previsto al precedente articolo 24;
- ultimazione dell'intervento oltre il termine previsto in Convenzione, ovvero intervento realizzato in maniera difforme a quello oggetto di contributo, salvo modifiche approvate dall'amministrazione regionale;
- riscontro di irregolarità o mancanza di requisiti;
- inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso Pubblico, dal provvedimento di ammissione a finanziamento, dalla Convenzione e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti a pena di revoca del finanziamento.

Qualora siano già state effettuate erogazioni, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di sconto ufficiale, ove dovuti per legge.

Articolo 26 Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti all'Amministrazione regionale saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente in particolare alle prescrizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito GDPR), divenuto applicabile dal 25.05.2018. L'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 è contenuta nell'Allegato A "Istanza di contributo e informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - General Data Protection Regulation".

Articolo 27 Responsabile del procedimento e contatti

L'Avviso e i relativi allegati saranno scaricabili dal sito internet www.regione.calabria.it e dal portale del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria.

Il responsabile del procedimento è: